



COMUNE DI CAVAGLIÀ

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA'
 Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA



Cavaglia. Li 31/01/2022

Prot. n° 698/2022

Spett.le

PROVINCIA DI BIELLA

AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

SERVIZIO RIFIUTI, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

ENERGIA QUALITÀ DELL'ARIA,

ACQUE REFLUE RISORSE IDRICHE

Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella

PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

OGGETTO: Progetto denominato: *“Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglia (BI)”* presentato dalla *“A2A Ambiente”* S.p.A. Brescia in data 08.07.2021 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la nota del Comune di Cavaglia prot. n. 5679 del 16.8.2021 nella quale sono state rilevate una serie di carenze relative alla documentazione progettuale depositata dalla proponente nel luglio 2021 ostative all'avvio dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di competenza del Comune di Cavaglia;

CONSULTATE le integrazioni documentali depositate dalla proponente nel settembre 2021;

VISTE E CONSIDERATE le norme vigenti alle quali il progetto deve essere conforme e rispondente e, in particolare:

- Norme tecniche di attuazione del PRG VIGENTE approvato in via definitiva dalla Regione Piemonte con D.G.R. n°4-26601 in data 08/02/1999 e successive varianti parziali
- Norme tecniche di attuazione del PRG ADOTTATO con D.C.C. n.17 del 19/04/2021- Progetto Preliminare Variante Generale
- Regolamento edilizio Comunale approvato con D.D.C. n° 12 del 10 luglio 2018.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)
- L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*),
- L.R. 8 luglio 1999, n. 19 (*Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”*)
- L.R. 14 luglio 2009, n. 20
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
- D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
- C.C. in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
- D.M. 14 gennaio 2008
- LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*)

- D. L.gs 30 maggio 2008, n. 115
- D. L.gs 30 aprile 1992, n. 285
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
- D.M. 1 aprile 1968, n. 1404
- DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444
- D.M. 5 novembre 2001, n. 6792
- D. L.gs 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*)
- D. L.gs 26 giugno 2015, n. 105
- D.M.LL.PP. 9 maggio 2001
- D.G.R. 26 luglio 2010, n. 17-377
- D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 09/06/2002, n. 137*)
- D.P.G.M. dicembre 2005
- L.R. 3 aprile 1989, n. 20 (*Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici*)
- L.R. 1 dicembre 2008, n. 32
- L.R. 16 giugno 2008, n. 14 (*Norme per la valorizzazione del paesaggio*)
- D.G.R. 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (*Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*)
- L.R. 14 dicembre 1998, n. 40
- D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931
- D.C.R. 20 settembre 2011, n. 129-35527
- D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975
- REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (*Testo unico delle leggi sanitarie*)
- D.L. 9 aprile 2008, n. 81
- O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*)
- CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009,
- D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968
- D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058
- D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084
- D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
- LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13
- D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4
- DECRETO MISE 22 gennaio 2008, n. 37
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
- D.M.I. 7 agosto 2012
- D.M.I. 10 marzo 1998
- D.M.I. 22 febbraio 2006
- DECRETO MISE 26 giugno 2009
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
- D.L. 3 marzo 2011, n.
- D.L. 4 luglio 2014, n. 102
- DECRETO MISE 26 giugno
- D.G.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968
- D.G.G.R. 21 settembre 2015, n. 14-2119
- D.G.G.R. 2 novembre 2015, n. 24-2360)
- LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447
- D.P.C.M. 14 novembre 1997
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997

- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227
- L.R. 20 ottobre 2000, n. 52
- D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616
- D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161
- L.R. 7 aprile 2000, n. 43
- D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R

valutata l'istanza presentata dal proponente e analizzati gli elaborati progettuali presentati che si elencano al fondo del documento in ordine al parere che codesta amministrazione deve esprimere, rileva quanto segue.

Premessa

La Provincia di Biella ha convocato per il 1° febbraio 2022 la seconda seduta della conferenza dei servizi al fine di individuare “*gli argomenti necessitanti di integrazione e/o chiarimento da formalizzare al proponente nel corso della seduta della conferenza dei servizi, in unica soluzione*”.

In previsione di detta seduta il Comune di Cavaglià, ai sensi dell'art. 27 bis co. 5 D. Lgs. 152/2006, è dunque tenuto ad indicare alla Provincia di Biella le integrazioni concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico che si rendono necessarie alla luce della documentazione depositata dalla proponente, ivi comprese le integrazioni progettuali del settembre 2021.

Nel fare ciò, il Comune di Cavaglià dovrà valutare in primo luogo la conformità della proposta di trasformazione urbanistica per cui è procedimento rispetto al PRG vigente e, soltanto in caso di conformità ad esso, a valutare anche la conformità alla variante al PRG adottata procedendo, in caso contrario, con le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R.56/1977 e ss.mm.ii. (“*Dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e dei piani d'area delle aree protette, nonché delle relative varianti, fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2*”) e di cui all'art. 12 co. 3 del DPR 380/2001 (“*in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda*”).

Nonostante la non conformità della proposta progettuale al PRG vigente avrebbe consentito di prescindere dall'estensione della valutazione anche alla variante di PRG adottata, il Comune di Cavaglià lo ha comunque fatto, *ad abundantiam*, riscontrando la manifesta incoerenza del progetto anche rispetto a quest'ultima.

La proposta di variante allo strumento urbanistico avanzata dalla proponente contrasta inoltre con quanto disposto dall'art. 17 bis co. 15 LR 56/1997 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2016 n. 4/AMB a proposito dei requisiti di ammissibilità che la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico, la cui approvazione e/o diniego deve avvenire nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera, deve avere avuto riguardo agli aspetti urbanistici e ambientali.

Con espresso rinvio a tutte le contestazioni già mosse con le osservazioni inviate in sede di inchiesta pubblica, da ritenersi qui integralmente richiamate.

1. Verifica della compatibilità del progetto e della variante proposta con le destinazioni d'uso previste dal PRG vigente e dalla variante al PRG adottata nell'aprile 2021

1.1. Il PRG vigente

Il Comune di Cavaglià con la nota prot. n. 5679 del 16 agosto 2021 (alla quale si rinvia) ha già rappresentato alla Provincia di Biella la manifesta incoerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e programmazione comunali, chiedendo la produzione di una lunga serie di chiarimenti e integrazioni.

La proponente nel settembre 2021 ha depositato elaborati integrativi assolutamente inadeguati a sanare le carenze documentali contestate dal Comune di Cavaglià; nel merito, detti elaborati inoltre non fanno altro

che dimostrare ulteriormente l'incoerenza sostanziale dell'opera progettata con le scelte programmatiche del Comune di Cavaglia.

L'art. 17 bis co. 15 bis della L.R. Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977 prevede che gli aspetti urbanistici e ambientali della variante derivante da espressa previsione di legge siano valutati nel procedimento di approvazione del relativo progetto.

I numerosi dubbi interpretativi generati dalla predetta disposizione sono stati chiariti dalla Circolare 8 novembre 2016 n. 4/AMB del Presidente della Giunta Regionale, anche sulla base della giurisprudenza del TAR per il Piemonte formatasi sull'argomento.

In particolare, nella circolare si precisa che:

- il favor di cui godono le opere per le quali la variante urbanistica è stata espressamente prevista da una norma di legge, non comporta che: *“le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente)”*;
- le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non possono *“azzerare le scelte programmatiche degli enti locali”*, che devono *“essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata”*.

Quanto al soggetto legittimato alla valutazione dei citati aspetti urbanistici ed ambientali, nell'ambito della conferenza dei servizi approvativa dei progetti delle opere la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, la circolare al par. 2 afferma in modo inequivocabile che *“la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977”*.

Precisato che il Comune è l'unico soggetto legittimato a pronunciarsi in conferenza sugli aspetti urbanistici e ambientali della variante, la Circolare aggiunge - al par. 3 - che in sede di conferenza sarà necessario acquisire *“l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante”* e che il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà concludersi favorevolmente soltanto all'esito dell'accertata *“coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione”*, dopo aver riposto *“particolare attenzione ai momenti partecipativi del pubblico”* (ib.).

L'area di progetto è classificata dal PRG vigente in parte come area SP (attrezzature pubbliche e di uso pubblico e, nello specifico, parcheggio) e in parte area per impianti produttivi che si confermano (IPC).

La proponente richiede una variante consistente nella modifica della destinazione d'uso di parte dell'area oggetto dell'intervento con trasformazione da SP a NIP, oltre alla modifica dei parametri edilizi relativi alle altezze e ai rapporti di copertura; il tutto, tramite una scheda urbanistica di intervento specifica per l'intera area del polo tecnologico di A2A.

Vedremo nei punti a seguire come siano inammissibili sia la richiesta di modifica dei parametri edilizi relativi alle altezze e ai rapporti di copertura che la richiesta di estendere la variante all'intera area del polo tecnologico (comprensiva di tutti gli altri impianti della proponente, tra cui FORSU e “plastiche”), non essendo detti impianti oggetto del procedimento di cui all'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 di cui si tratta.

Preliminarmente, occorre tuttavia contestare la manifesta inammissibilità, in radice, della richiesta di modifica della destinazione d'uso dell'area.

La proponente parte, infatti, dall'erroneo assunto secondo cui l'unico ostacolo, dal punto di vista della destinazione d'uso dell'area, sarebbe quello della sua classificazione come SP, essendo l'opera compatibile con le destinazioni IPC e NIP e che dunque, mutando la destinazione dell'area da SP a NIP, l'opera sarebbe realizzabile.

In realtà, **il progetto non è affatto compatibile con le previsioni di cui all'art. 3.3.1. delle NTA del PRG vigente disciplinanti le aree IPC, né con quelle di cui all'art. 3.3.3. riguardanti le NIP.**

Ciò, per un triplice ordine di motivi:

1. per caratteristiche costruttive e dimensionali, completamente fuori scala, l'opera è manifestamente incompatibile con le caratteristiche proprie delle destinazioni d'uso indicate negli artt. 3.3.1. e 3.3.3., dalle quali emerge la destinazione dell'area ad attività produttive ed artigianali **compatibili con quelle esistenti**, neanche paragonabili per tipologia e dimensioni con quella di cui si discute;
2. le destinazioni "proprie" indicate nel punto 2 dell'art. 3.3.1. (richiamate anche nel punto 3.3.3.) sono soltanto quelle riguardanti impianti per attività "**non nocive né moleste (ovvero non comportanti emissioni di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti...**" né è possibile procedere, come richiesto dallo stesso punto 2 per le "destinazioni in contrasto" con quelle proprie, ricorrere alla procedura finalizzata ad eliminare le cause di nocività e molestia, dal momento che l'opera di cui si tratta è per definizione di legge una industria insalubre di prima classe, essendo iscritta nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^a classe devono essere "isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni";
3. come già dimostrato nelle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià in sede di inchiesta pubblica (alle quali si rinvia), **a partire da appena 5 metri dai confini dell'area di progetto sono presenti numerose abitazioni private oltre ad attività e servizi di vario genere (palestra, bar, albergo, sala biliardo, officina meccanica, ristorante nel quale si tengono banchetti nuziali) nelle quali risiedono, dimorano, lavorano e si recano quotidianamente centinaia e centinaia di persone.**

La destinazione d'uso indicata dalla proponente per la variante puntuale al PRG deve dunque ritenersi inammissibile in quanto "impropria" e assolutamente incompatibile con le previsioni delle NTA del PRG riguardanti le destinazioni d'uso per le aree IPC e NIP (art. 3.3.1. e 3.3.3.).

Sotto altro profilo rileva quanto previsto dall'art. 3.3.4. del PRG vigente:

"Art. 3.3.4 – Attività insalubri

Queste prescrizioni vanno riferite ad attività industriali insalubri rientranti nella 1 CLASSE secondo il D.M. Sanità 05.09.1994 in applicazione dell'art.216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. Del 27.07.1934 e successivamente modificato ed integrato. Lo svolgimento di tali attività, o comunque di quelle che analogamente possano causare danno alla salute pubblica, è subordinato all'adozione di determinate cautele tendenti ad eliminare o a ridurre entro limiti di accettabilità gli effetti nocivi derivanti da scarichi, liquami, gas, vapori, rumori, radiazioni ionizzanti e non. E' comunque raccomandabile che tali attività non si insedino in zone essenzialmente residenziali.

In particolar modo, l'impianto di trattamento dei rifiuti denominato Polo Tecnologico viene classificato come Industria Insalubre di 1 classe, ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, a garanzia del corretto funzionamento dell'impianto ed a tutela di terzi per eventuali molestie che potrebbero derivare dall'insediamento.

Per le attività insalubri può rinnovarsi l'autorizzazione all'esercizio in applicazione dell'art.216 T.U.LL.SS. n. 1265/1934 ed in riferimento alle speciali procedure nello stesso previste, qualora sia garantita l'adozione di metodi e di particolari accorgimenti al fine di non creare danno alla salute del vicinato.

Più in particolare all'interno delle zone a prevalente destinazione residenziale e/o miste per servizi pubblici, soprattutto se destinate ad insediamenti scolastici, sanitari e socio assistenziali, e nelle fasce di territorio immediatamente adiacenti ad esse, per le attività classificate o classificabili come insalubri rientranti nella 1 CLASSE secondo il D.M. Sanità 05.09.1994 (in applicazione all'art.216 T.U.LL.SS. approvato con R.D. N. 1265 del 27.07.1934) e per quelle che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non, o altro, possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone:

- *è consentita la permanenza delle esistenti a condizione che chi le esercita dia dimostrazione che, per l'introduzione di particolari accorgimenti, queste siano compatibili con il tessuto urbano circostante in quanto non recano pericolo, danno o molestia al vicinato; Per le nuove industrie insalubri, fatte salve: (le attrezzature agricole zootecniche, le strutture di*

allevamento, le aree per allevamenti zootecnici così come perimetrato nel PRGI Vigente, per le quali valgono le disposizioni normative di cui al punto 5) dell'art.3.5.1 E1 Aree – Agricole Marginali), qualsiasi sia la zona in cui sarà loro concesso di insediarsi (sia in nuove edificazioni che in fabbricati esistenti), dovranno collocarsi:

- ad una distanza superiore di 150,00 mt dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 1^ classe. Comunque, qualora il Sindaco ritenga possibile autorizzare, nel rispetto dell'art. 216 del T.U.L.L.S.S., e previo parere conforme dell'Azienda per i servizi sanitari, delle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri, queste devono essere effettivamente definite, per tipologia e dimensioni non in contrasto con il carattere residenziale della zona”.

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che il progetto in questione si pone in insanabile contrasto con la previsione di cui al punto 3.4.4 che precede, non avendo nella documentazione progettuale la proponente dimostrato di avere adottato alcuna cautela a tutela dell'incolumità del vicinato.

Al contrario, come dimostrato nelle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià nell'inchiesta pubblica e nella nota a firma del Sindaco di Cavaglià inviata unitamente alla presente, alle quali si rinvia, sono addirittura presenti nel progetto una lunga serie di carenze sotto il profilo della valutazione degli impatti dell'opera sull'atmosfera e sulla salute.

1.2. Variante al PRG adottata

L'amministrazione Comunale con DCC del 19 aprile del 2021 ha adottato il progetto preliminare della variante strutturale del PRGC ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/1977.

Successivamente l'amministrazione ha convocato la 2^ conferenza di copianificazione per l'approvazione del progetto definitivo come previsto dall' art. 15bis della L.R. 56/1977.

Per quanto riguarda la variante al PRG adottata dal Comune di Cavaglià, la proponente chiede la modifica degli artt. 31 e 33 delle NTA, riguardanti rispettivamente le aree IPC e NIP, limitatamente agli aspetti connessi alle altezze massime ed alle distanze tra i fabbricati, ancora una volta dando per scontato ciò che non è, vale a dire che l'impianto progettato sia intrinsecamente compatibile con le destinazioni d'uso previste per le aree IPC e NIP.

Non solo, come si è visto nel punto che precede, la destinazione d'uso prevista per dette aree nel PRG vigente non è in alcun modo compatibile con l'opera progettata, ma addirittura la variante adottata negli artt. 31 e 33 delle NTA ha introdotto una serie di “*disposizioni particolari*” che rendono detta incompatibilità ancora più marcata ed evidente.

In particolare, le disposizioni particolari inserite nell'art. 33 prevedono, per le aree NIP, che nella progettazione “*dovranno essere presi in considerazione gli indirizzi e le strategie di azione di cui all'art. 6, nonché, qualora fosse necessario, l'applicazione di eventuali misure di mitigazione e compensazione paesaggistica di cui all'art. 7*”.

Per quanto qui interessa, avuto riguardo agli insediamenti di tipo produttivo – commerciale – terziario, rileva la parte in cui l'art. 6 prevede che:

“*Nell'ambito della progettazione delle aree previste dalla pianificazione a carattere produttivo, commerciale, terziario, in particolar modo per le aree di nuovo impianto sottoposte a strumento urbanistico esecutivo, dovranno essere previsti interventi edilizi che prevedano OBIETTIVI ed AZIONI strategiche come di seguito definito.*

Gli OBIETTIVI principali sono:

1. *Favorire la sperimentazione di nuovi modelli di insediamenti produttivi che inducano la riqualificazione dei complessi esistenti, la rilocalizzazione degli insediamenti insostenibili per ragioni di sicurezza, ambientali o paesaggistiche.*
2. *Migliorare l'integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, delle infrastrutture telematiche ed energetiche, delle aree produttive, commerciali e terziarie in occasione di nuova realizzazione, esigenze di ampliamento o ristrutturazione e riuso.*
3. *Migliorare gli aspetti incisivi sul rapporto con il contesto ambientale di riferimento (mitigazione degli impatti localizzativi e dimensionali, sistemazione dell'intorno degli insediamenti isolati e comunque di quelli limitrofi ad aree rurali, cura della percezione dagli ingressi urbani e definizione di un'immagine identitaria).*

Le STRATEGIE DI AZIONE corrispondenti agli obiettivi di cui sopra, sono le seguenti:

1. *Controllo dell'irraggiamento e della ventilazione. Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate anche in base all'orientamento rispetto al sole ed ai venti dominanti. Dovrà essere valutata la disposizione dei volumi edificati, il trattamento delle facciate e l'utilizzo della vegetazione in relazione al soleggiamento naturale. Dovrà essere valutata la disposizione dei volumi edificati e la*

caratterizzazione degli spazi aperti in relazione delle direzioni prevalenti dei venti, con riferimento sia alle correnti calde che a quelle fredde.

2. *Caratterizzazione ambientale degli spazi verdi.* Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate anche con l'obiettivo di costruire e/o prolungare, mantenere la rete a valenza ambientale degli spazi verdi nel territorio edificato. Dovrà essere previsto l'inserimento di cortine/ aree verdi quale:

- strumento di schermatura e riparo dei parcheggi;
- strumento di controllo microclimatico negli spazi aperti, anche in relazione all'utilizzo degli specifici spazi (aree di sosta, passaggio veloce, pedonali, ecc.);
- strumento di filtro visivo e di barriera al rumore;
- strumento che costituirà, in caso di continuità con aree verdi limitrofe, habitat naturale per insetti ed animali di piccola taglia.

3. *Permeabilità dei suoli.* Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate con soluzioni tecniche tali da limitare l'apporto idrico e quindi il sovraccarico delle reti centralizzate sotterranee, garantendo un livello di permeabilità del suolo sufficiente (circa il 30% della superficie totale di ciascuna area), prevedendo, ove possibile:

- soluzioni impiantistiche duali per consentire la separazione delle "acque di prima pioggia";
- l'utilizzo di asfalti drenanti, pavimentazioni permeabili e canali vegetali di infiltrazione per le aree a parcheggio;
- realizzazione di giardini e trincee di infiltrazione, vasche e bacini di raccolta e ritenzione negli spazi aperti pertinentenziali con funzione di filtro tra l'area a parcheggio e le zone di ingresso agli edifici;
- tetti verdi per le coperture.

Particolare attenzione andrà posta alla pavimentazione delle zone di carico/scarico merci, dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali non permeabili, in relazione ad eventuali rischi di sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti. Le scelte andranno valutate di volta in volta in relazione al progetto paesaggistico di inserimento dell'intervento nel contesto.

4. *Gestione dell'acqua come risorsa.* Le future realizzazioni dovranno essere progettate e realizzate anche in funzione della gestione efficace della risorsa acqua, perseguita attraverso adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche, così come previsto all'art.146 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero dovranno essere previste reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Dovrà essere previsto il recupero delle acque meteoriche, lavorando sulla chiusura dei cicli delle acque creando una rete tra diversi stabilimenti, che riorganizzi anche la gestione degli spazi aperti.
5. *Controllo del comfort termico degli spazi aperti.* Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate anche con l'obiettivo di una gestione efficace del fenomeno delle "isole di calore".

Dovrà essere prestata attenzione all'articolazione della forma insediativa anche in funzione del controllo delle reciproche influenze tra volumi edificati e spazi aperti, con specifico riferimento al controllo dell'irraggiamento solare (diretto ed indiretto) e degli edifici di ombra.

Dovrà essere prestata attenzione alla gerarchizzazione degli spazi aperti anche in funzione della creazione di aree con differenti livelli di comfort termico, in relazione all'utilizzo previsto, attraverso la scelta dei materiali della pavimentazione.

6. *Attenzioni ambientali nel recupero dell'esistente.* L'idea progettuale alla base dei nuovi interventi deve essere articolata anche a partire dall'esigenza e rapportarsi con l'esistente, allo scopo di ridurre le aree di marginalità.

Dovrà essere prestata attenzione ai sistemi di relazione, articolando una rete di accessibilità e connessione sia con l'esterno che all'interno del complesso, progettando le relazioni tra spazi aperti e chiusi, la mediazione dei luoghi avrà un ruolo importante in particolar modo in presenza di terziario o commerciale.

Dovrà essere prestata attenzione alle prestazioni dell'involucro edilizio per assicurare il comfort-psicofisico degli utenti e conseguentemente razionalizzare il consumo energetico annuo.

7. *Produzione energetica diffusa da fonti rinnovabili.* Nella progettazione del costruito e degli spazi aperti importante analizzare le potenzialità dei luoghi per inserire coerentemente i diversi sistemi di produzione di energia, costruendo una rete di integrazione delle diverse fonti energetiche.

Dovrà essere prestata attenzione alla localizzazione degli impianti all'interno degli insediamenti in relazione alle potenzialità ed alle caratteristiche del luogo.

8. *Mantenimento e salvaguardia delle visuali.* Nella progettazione degli interventi dovrà essere prestata attenzione anche alla riqualificazione paesaggistica locale al fine di migliorare complessivamente il valore scenico dei luoghi.

Nell'ambito della progettazione dei nuovi insediamenti, qualora fosse necessario al mantenimento della percezione visiva, potranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, interservisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva.

In particolar modo, nella fase di progettazione dell'area, l'individuazione di tali punti dovrà contribuire a guidare l'inserimento nel contesto degli interventi proposti; nella fase di monitoraggio potrà quindi consentire di verificare, in termini oggettivi, le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla qualità scenica del paesaggio e sul livello di organizzazione.

Dovrà essere, infine, previsto l'utilizzo di colorazioni esterne dei nuovi fabbricati produttivi e terziario commerciali (pareti esterne e serramenti, materiali di copertura e recinzioni) con tonalità scure e assimilabili a quelle prevalenti, nelle varie stagioni, nel contesto naturale circostante così come percepibile dalla viabilità principale, da punti e percorsi panoramici.

Relativamente alle porte urbane, ovvero agli ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze.

9. Inserimento paesaggistico. Gli interventi edilizi saranno realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico. Saranno privilegiate soluzioni progettuali, che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio.

Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell'intorno dovrà essere adeguatamente compensata. La compensazione potrà essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale e con miglioramenti boschivi, il tutto come meglio specificato dalla l.r. 4/2009".

Sia per quanto riguarda tutti gli obiettivi e le strategie di azione di cui all'art. 6 testé richiamato, che avuto riguardo alle numerose misure di mitigazione previste all'art. 7, al quale si rinvia, è del tutto evidente che per le straordinarie dimensioni che caratterizzano l'opera progettata – come già precisato assolutamente fuori scala, per volumi e altezze –, **non è oggettivamente possibile né migliorare la sua integrazione paesaggistico-ambientale né mitigare gli aspetti incisivi sul rapporto con il contesto ambientale di riferimento, né è possibile sostenere che l'idea progettuale alla base del nuovo intervento sia stata articolata in funzione dell'integrazione con l'esistente, essendo l'impianto completamente avulso dal contesto di riferimento quanto ad abnormità e dismisura delle opere da realizzare.**

E infatti sia il progetto originario che le integrazioni del settembre 2021 non contengono alcuna misura idonea ad integrare le opere di mitigazione richieste dall'art. 7, se non generiche affermazioni prive di ogni e qualsiasi effettiva possibilità applicativa.

Del resto, non si vede come sia possibile sostenere che un impianto caratterizzato da edifici di altezza superiore a 50 metri e un camino che tocca quasi i 100 metri di altezza possa contribuire alla riqualificazione paesaggistica locale migliorando il valore scenico dei luoghi.

Del resto, in sede di osservazioni la proponente aveva già provato ad ottenere la modifica delle NTA della variante al PRG adottata richiedendo l'eliminazione del limite di altezza massima di 10 metri in esse previsto per tale area.

Il Comune di Cavaglià non ha accolto la richiesta con la seguente motivazione, perfettamente coerente con i rilievi testé rappresentati: **"Il limite dell'altezza massima per la pianificazione urbanistica è un elemento fondamentale che permette di programmare anche la "terza dimensione". Il fattore che disciplina l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti è quindi di elevata importanza al fine di regolare e mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato caratteristiche di omogeneità ed evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini presentino altezze marcatamente differenti, e a far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione. Non è possibile quindi l'accoglimento della stessa in quanto l'eliminazione del limite dell'altezza massima per i nuovi fabbricati produttivi genererebbe un'edificazione selvaggia senza limiti, creando disordini costruttivi"**.

Nello specifico gli obiettivi delineati per la pianificazione urbanistica sono articolati nelle loro molteplici finalità con spunti attuativi quali la tutela dell'ambiente (consumo di suolo e riuso dell'edificato esistente, risparmio energetico, bonifica dei siti inquinati ed altro ancora), la dotazione quantitativa e qualitativa dei servizi, la riqualificazione urbana (periferie, edifici degradati e inutilizzati, beni comuni, emergenza abitativa e sociale), il lavoro (rilancio dell'edilizia, commercio, ecc).

La necessità di un approccio olistico, non frammentario, che consenta di mettere a sistema obiettivi e strategie, viene sottolineata dalla prima delle cosiddette "azioni concrete", ovvero la revisione del Piano Regolatore Generale, lo strumento d'eccellenza deputato al governo organico della Città.

Tale documento, richiamando i profondi mutamenti intervenuti tra il momento della predisposizione ed approvazione del vigente P.R.G. (1999) e l'attuale quadro politico, sociale ed economico, ha determinato le principali linee guida per la revisione del P.R.G. medesimo, tra cui la necessità di *“prevedere strumenti di indirizzo che, senza abbandonare regole e controlli, abbiano caratteri di semplicità, trasparenza e resilienza, che siano in grado di rispondere in tempo reale alle necessità di trasformazione”*.

Ottimizzare e privilegiare il riutilizzo degli edifici esistenti, rivedere le previsioni urbanistiche delle aree libere coerentemente con le indicazioni dei piani sovracomunali, risulta funzionale anche alla indispensabile salvaguardia del suolo, che dovrà essere monitorato secondo le norme previste dalla pianificazione sovraordinata e da quella essenzialmente ordinativa come il P.R.G..

La revisione del P.R.G. ha inoltre previsto una adeguata dotazione di servizi, con particolare attenzione alla loro distribuzione territoriale ed alla qualità degli stessi, privilegiando la valorizzazione dell'identità del territorio.

La traduzione degli indirizzi suddetti in strategie ed azioni di pianificazione urbanistica non poteva che avvenire sulla base di una approfondita conoscenza del territorio e del suo contesto, delle condizioni economiche, sociali, demografiche, previa analisi della struttura del Piano vigente e del relativo stato di attuazione.

La pianificazione ha, infatti, l'obiettivo primario ed essenziale di contribuire alla creazione di un territorio che ponga al primo posto il benessere delle cittadine e dei cittadini, anche creando occasioni di sviluppo economico e occupazione, in una prospettiva più vasta rispetto ai confini amministrativi comunali.

Il progetto del nuovo P.R.G. è stato strutturato su assi portanti che individuano strumenti operativi finalizzati a creare le migliori condizioni per rendere la città attrattiva per le attività economiche e per una popolazione giovane, **migliorare le condizioni di vita delle e degli abitanti dal punto di vista ambientale, garantire la sicurezza dei luoghi e valorizzare il patrimonio storico-artistico ed il paesaggio.**

In merito al consumo di suolo, la pianificazione territoriale ha seguito gli indirizzi imposti dai piani sovracomunali in particolare per le aree a vocazione produttiva, e a tale proposito si sottolinea che l'indirizzo primario è stato quello di **non incrementare gli impatti non reversibili**, strategia che si è concretizzata con specifiche linee guida che trovano applicazione nelle Norme di attuazione.

L'obiettivo del nuovo PRGC è stata dunque una pianificazione che definisce con chiarezza i criteri e le regole generali per la trasformazione del territorio costruito, orientandolo alla riqualificazione urbana e al recupero delle aree dismesse, determinando le caratteristiche dell'edificazione, le destinazioni e gli elementi essenziali della trasformazione, demandando agli strumenti esecutivi, ai piani e ai regolamenti di settore le specifiche disposizioni attuative.

Si determina così una chiara individuazione dei diversi livelli normativi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di governare fino al livello di dettaglio le trasformazioni ma anche in grado di adeguarsi alle mutevoli situazioni (normative, tecniche, contingenti) ed esigenze del territorio.

2. Ancora sull'istanza di variante al PRG vigente e al PRG adottato del settembre 2021

Nei documenti del settembre 2021 intitolati *“Istanza di variante al PRGC e al PRGC adottato – Norme tecniche di attuazione – proposta di variante”* (CAVP09010000CAA0800401) e *“Istanza di variante al PRGC – Relazione illustrativa situazione urbanistica del Comune”* (CAVP01010000CAA0800301), così come nelle relative tavole (42 e 43), la proponente richiede una variante puntuale **per l'intero polo logistico di A2A (comprensivo cioè degli impianti esistenti/in costruzione “Biocubi”, “FORSU”, “CSS” e “Plastiche”)** con una scheda tecnica di intervento specifica.

L'istanza è manifestamente inammissibile.

Il procedimento che ci impegna ha infatti ad oggetto l'istanza ex art. 27 bis e 29 bis D. Lgs. 152/2006 presentata da A2A Ambiente per l'ottenimento rispettivamente del giudizio di compatibilità ambientale e dell'A.I.A. sul progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore, in area autonoma e distinta rispetto a quelle in cui sono collocati gli altri impianti di proprietà di A2A Ambiente, e dunque la variante richiesta ai

sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 deve rimanere rigorosamente limitata al progetto proposto, **non potendo in nessun caso estendersi agli altri impianti della proponente, che peraltro non sono stati mai sottoposti né a VIA.**

Se la proponente intende estendere l'oggetto della variante urbanistica anche agli altri impianti, ad ammettere che ciò sia possibile (e non lo è), dovrà inevitabilmente presentare una nuova istanza ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di un giudizio di compatibilità ambientale (a questo punto, in parte postuma) anche sugli altri impianti di cui è proprietaria, sanando così l'evidentissima anomalia (che si traduce in una violazione delle disposizioni in materia di VIA nazionali e comunitarie, già denunciata nelle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià in sede di inchiesta pubblica, alle quali si rinvia) data dal frazionamento e dello spezzettamento della procedura di VIA, ciò che ha impedito fino ad oggi una valutazione unitaria degli impatti cumulativi del "polo logistico" (come la stessa proponente lo definisce) presente nell'area.

3. Sulla pianificazione sovraordinata

3.1. Piano paesaggistico regionale

Altra valutazione alla quale deve necessariamente essere sottoposta la variante di cui all'art. 17 bis co. 15 bis L.R. 56/1977 richiesta dalla proponente è quella di compatibilità con la pianificazione sovraordinata e, in particolare, con il Piano paesaggistico regionale (PPR), così come previsto dall'art. 11 co. 5 del Regolamento regionale recante attuazione del PPR di cui al DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R nel quale è richiesto il deposito, da parte del proponente, di una relazione finalizzata a dimostrare la compatibilità con la pianificazione sovraordinata.

La proponente solo in apparenza ha ottemperato al predetto obbligo con la "*Relazione illustrativa situazione urbanistica del Comune*" (CAVP01010000CAA0800301) del settembre 2021 nella quale in realtà, a proposito della verifica della compatibilità della proposta di variante con la pianificazione sovraordinata, sono state affermate una serie di circostanze e possibili azioni di contenimento degli impatti dell'opera in parte contrastanti con il reale stato dei luoghi e in parte semplicemente irrealizzabili.

Si pensi che, a proposito del PPR, la proponente si limita ad affermare che siccome l'area nella quale si vorrebbe localizzare l'impianto è collocato nelle "insule specializzate", non vi sarebbe alcun ostacolo alla sua realizzazione.

In realtà, gli artt. 37 e 39 delle NTA del PPR rispettivamente dedicati agli insediamenti specialistici organizzati e alle insule specializzate, prevedono che gli impianti di smaltimento dei rifiuti dovranno essere collocati "*in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni*".

Già nella documentazione progettuale depositata nel luglio 2021 la proponente aveva superato ogni criticità connessa al PPR limitandosi ad affermare (sintesi non tecnica, pagg. 9 e 10) che la localizzazione dell'impianto è "*coerente con la predetta previsione*" (quello prescelto sarebbe dunque un sito già compromesso, ciò che non corrisponde al vero) e che comunque "*il progetto prevede soluzioni progettuali architettoniche mirate al corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto paesaggistico esistente*", circostanza questa sostanzialmente impossibile da realizzare se si considera che l'opera (con un camino alto quasi 100 metri), come si è visto, sarà incastonata tra i servizi, gli esercizi commerciali (anche recettivi), le abitazioni e le cascine, nel bel mezzo della piana della Valledora.

La proponente nega addirittura l'esistenza di un'area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, data dalla presenza di aree boscate, semplicemente affermando che l'area in questione sarebbe stata disboscata, quando il Consiglio di Stato, Sez. I, con l'adunanza di sezione del 18 novembre 2020 ha chiarito che il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone a monte la sussistenza in natura del bosco e che, in tali casi, detta qualificazione può persistere anche qualora nell'area siano stati nel tempo realizzati fabbricati e indipendentemente dalla sopravvenuta parziale rimozione di vegetazione boschiva.

In realtà, diversamente da quanto affermato dalla proponente, parte dell'area destinata ad accogliere l'impianto rimane ancora oggi classificata come vincolata paesaggisticamente *ex lege* per la tutela riservata alle aree boscate, con tutto ciò che ne consegue.

Oltre ed indipendentemente dalla presenza del predetto vincolo paesaggistico puntuale, a rilevare è il fatto che l'area produttiva nella quale è stata richiesta la localizzazione dell'impianto ha un importante valore strategico per lo sviluppo del territorio circostante.

Per questo motivo la variante al piano regolatore ha espressamente previsto, per quest'area, che il recupero e l'insediamento di nuove attività sia rigidamente ancorato ai principi dello sviluppo urbano sostenibile.

La macrozona urbanistica oggetto dell'insediamento è stata cartografata sul progetto preliminare dal nuovo PRGC adottato dal C.C. nell'aprile 2021 (e così confermata sul progetto definitivo a tutto oggi in fase di approvazione in 1^ conferenza di copianificazione) come macrozona per insediamenti produttivi, artigianali e terziari/direzionali in stretta coerenza con il PPR della Regione Piemonte, strumento di pianificazione sovraordinato.

In particolare, il faro che ha orientato la variante al PRG sono state le Norme di attuazione del PPR, nella parte in cui contengono gli indirizzi che l'amministrazione comunale è tenuta a rispettare nella classificazione delle zone territoriali omogenee, di seguito riportati:

- a) **integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, delle piattaforme logistiche, delle aree per le produzioni innovative e degli altri insediamenti produttivi, terziari, commerciali o turistici a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno);**
- b) mitigazione degli impatti delle infrastrutture autostradali e ferroviarie mediante il ripristino delle connessioni da esse intercettate, la riduzione della frammentazione e degli effetti barriera, l'integrazione funzionale degli edifici esistenti destinati all'abbandono perché ricadenti all'interno delle aree di pertinenza delle infrastrutture;
- c) incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l'integrazione degli interventi nel contesto circostante;
- d) **localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni.**

Indirizzi

Per le aree in oggetto, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:

- a) limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;
- b) privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;
- c) razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;
- d) definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.

Direttive

I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie.

In coerenza con quanto previsto, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:

- a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;
- b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.

Il progetto del nuovo PRG, basandosi su quanto cartografato e normato, si è conformato alle NTA del PPR prevedendo per l'area in questione la possibilità di insediamento di attività produttive nel rispetto dei seguenti punti:

Obiettivi:

- **punto a)** integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, delle piattaforme logistiche, delle aree per le produzioni innovative e degli altri insediamenti produttivi, terziari, commerciali o turistici a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).

Tale punto è stato recepito dal nuovo PRG in quanto sia la cartografia che le Norme di attuazione hanno implementato i parametri sopra indicati, come segue:

• **LOCALIZZATIVI E DIMENSIONALI**

La scelta di classificare l'area in oggetto come produttiva deriva dal fatto che nel caso di nuovi insediamenti gli edifici sia nelle dimensioni di superficie che di altezza (specificati dalle schede delle N.T.A che normano tali aree e precisamente dagli artt. 31-32-33) devono avere caratteristiche tali da omogeneizzare l'intorno circostante costituito in prevalenza da edifici con tali caratteristiche;

• **COSTRUTTIVE E DI SISTEMAZIONE DELL'INTORNO**

L'amministrazione comunale ha inserito tale area proprio per creare un tessuto edilizio circostante del tutto omogeneo e organico; viene data la possibilità edificatoria nel rispetto dell'organicità e dell'integrazione con il contesto circostante (così come è avvenuto del resto per i precedenti progetti proposti dalla stessa proponente nell'area).

- **punto b)** privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati.

Nella variante al PRGC sono stati previsti P.I.P (Piani per gli insediamenti produttivi) proprio allo scopo di favorire il recupero delle infrastrutture e degli edifici dismessi.

- **punto c)** incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l'integrazione degli interventi nel contesto circostante.

Non si ritiene che l'area di cui si tratta, a vocazione mista prettamente terziaria direzionale e produttiva, nella quale sono peraltro presenti numerose abitazioni e servizi, collocata in un territorio come quello del Comune di Cavaglià per la maggior parte a vocazione agricola oltre che turistica e caratterizzato da insediamenti residenziali o produttivi di dimensioni ridotta, si possa inserire un edificio come quello in progetto con caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive oggettivamente fuori dal comune e del tutto avulso dal contesto.

- **punto d:** localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni.

Quanto precede significa che un progetto di riqualificazione come quello richiesto non si riferisce solo all'area interessata dal progetto ma ad una progettazione riferita all'intero contesto di insediamento intendendo un "pacchetto" di azioni che mirano a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio preesistente, con interventi destinati a migliorare la qualità del territorio e la qualità di vita dei cittadini, diventando anch'esso opportunità di riqualificazione dell'area di influenza.

Non è possibile sostenere che ciò sia avvenuto nel caso di specie; un impianto di questa natura comporta infatti impatti e disagi ambientali – peraltro mai valutati nella documentazione progettuale - che si pongono in direzione diametralmente opposta rispetto a quella testé indicata.

3.2. Piano territoriale provinciale, Programma provinciale di gestione dei rifiuti, Piano regionale dei rifiuti speciali e Piano di tutela delle acque (D.G.R. 2.2.2018 n. 12_6441)

3.2.1. Piano territoriale provinciale

Quanto al Piano Territoriale della Provincia di Biella, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 90-34130 del 17/10/2006 (così come variato nel 2010), questo contiene le tavole di piano, suddivise in CTP “Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici” e “IGT “Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio”, e le norme di attuazione.

Come confermato dalla stessa proponente, dalla consultazione della tavola IGT-U “*Politiche per l’assetto urbanistico e infrastrutturale*” emerge che l’area di impianto e le opere connesse ricadono in Area Produttiva di Interesse Sovracomunale (art.3.4) individuata come Polo Funzionale (art.3.6) e parzialmente in aree a prevalente matrice produttiva.

L’art. 3.6 “*Poli Funzionali*” delle NTA del PTP, al comma 6, dispone che l’ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione dei seguenti elementi territoriali e ambientali sensibili, tra i quali per quanto qui interessa rilevano:

- “*aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani);*
- *aree a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali;*
- *aree a distanza inferiore ai 200 metri dai punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile;*
- *zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE”.*

Quanto agli impianti di recupero rifiuti, l’art. 3.6. co. 9 prevede che la loro realizzazione è “*consentita esclusivamente all’interno delle aree destinate alle attività produttive privilegiando a tal fine il riutilizzo di aree dismesse*”, fatte comunque salve le limitazioni previste dal documento per l’individuazione delle zone idonee e non idonee, in assenza del quale si applica quanto previsto, sul punto, dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti. Anche in questo caso, è sufficiente rinviare alle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià in sede di inchiesta pubblica per dimostrare che – diversamente da quanto affermato dalla proponente nella documentazione depositata - le disposizioni del PTP testé richiamate sono manifestamente violate dal progetto che ci impegna, collocato a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali e a 200 metri dai punti di approvvigionamento.

Ad ulteriore dimostrazione della qualità dei prodotti agricoli coltivati nell’area, si consideri che il Comune di Cavaglià ha istituito il marchio definito “*Denominazione Comunale di Cavaglià*” proprio allo scopo di valorizzare le produzioni agro-alimentari dell’area, di particolare pregio; ad appena 1 km dall’area di progetto, è collocata inoltre la già richiamata area DOP del Riso di Baraggia.

La proponente ha inoltre completamente ignorato le previsioni del PTP mirate alla predisposizione di un progetto di riqualificazione urbana e infrastrutturazione sostenibile (PRUIS) per la Valledora (art. 6.1. delle NTA, punto 8), allo scopo di ottenere una riqualificazione urbanistica e ambientale dell’intera area per il riequilibrio delle risorse naturali e ambientali.

A nulla rileva il fatto che tale progetto di riqualificazione, ad oggi, non sia ancora stato attuato; ciò che conta è infatti la *ratio* della previsione contenuta nel PTP e il riconoscimento, per l’area della Valledora, della necessità di procedere ad una riqualificazione mirata in ragione delle straordinarie caratteristiche di pregio e fragilità che la connotano.

Anche di tutto quanto precede la proponente non ha minimamente tenuto conto nel valutare la compatibilità dell’opera progettata con la pianificazione sovraordinata.

3.2.2. Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti

Di nessun aiuto, per la proponente, è l’affermazione contenuta alla pag. 33 della “*Relazione illustrativa situazione urbanistica del Comune*” (CAVP01010000CAA0800301) del settembre 2021 di accompagnamento all’istanza di variante, secondo cui fino a che la Provincia di Biella non predisporrà il documento per l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, le disposizioni di cui all’art. 3.6. delle NTA del PTP non sarebbero applicabili, rilevando soltanto quelle di cui al Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti (approvato con D.C.P. n. 27 del 16.4.1998 e integrato con D.G.P. n. 427 del 14.10.2003).

Al par. 9.4. di detto piano, contenente “*criteri di ammissibilità dei siti per impianti di termodistruzione e per impianti di recupero energetico alimentati con frazioni combustibili derivati da rifiuti*”, si prevede infatti che l’impianto non deve comportare “*un incremento dei carichi ambientali tale da danneggiare la qualità dell’aria e delle altre componenti ambientali*”, non deve determinare, “*sulla base di specifica analisi di rischio, un apprezzabile aumento del rischio per la salute umana*” e deve essere localizzato in aree che:

- “*minimizzano la popolazione esposta ai loro effetti ambientali, con particolare riferimento alla ricaduta di inquinanti aero-dispersi;*
- *consentono di massimizzare i recuperi energetici, garantendo una effettiva sostituzione locale di emissioni atmosferiche altrimenti generate per la produzione di energia, con l’obiettivo di garantire tendenzialmente un bilancio positivo in termini di emissioni globali*”.

Quanto ai fattori escludenti, il Programma provinciale prevede che gli impianti **non** devono ricadere in (si riportano i fattori rilevanti per il progetto di cui si tratta):

- “*aree esterne a quelle con destinazione industriale (aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnologici;*
- *aree con presenza di insediamenti residenziali, non costituite da case sparse, a distanza inferiore a 200 metri;*
- *aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabili (200 m o altra dimensione definita in base ad analisi di rischio idrogeologico), ai sensi del DPR 236/88;*
- *aree collocate a distanza inferiore a 150 m da fiumi e a 300 m da mare e laghi;*
- *aree sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 431/85, L. 1497/39)”*.

Quanto ai fattori penalizzanti rilevano i seguenti:

- “*la presenza di insediamenti residenziali non costituiti da case sparse nell’area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi (come dimostrato nelle osservazioni del Comune di Cavaglià depositate nel corso dell’inchiesta pubblica, gli inquinanti ricadranno su numerosi insediamenti residenziali che circondano l’area di impianto);*
- *la presenza di aree agricole di pregio nell’area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi;*
- *la presenza di colture destinate all’alimentazione umana ed animale, nonché di allevamenti nell’area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi” (la loc. Gerbido è letteralmente circondata da coltivazioni agricole, come sopra precisato, e da numerosi allevamenti).*

Specularmente alla presenza di fattori escludenti e penalizzanti, nessuno dei seguenti fattori preferenziali previsti dal programma provinciale è presente nel caso di specie:

- “*baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti;*
- *dotazione di infrastrutture;*
- *aree industriali dismesse;*
- *sostituzione di emissioni esistenti nell’area da utenze industriali, civili e termoelettriche”*.

3.2.3. Piano regionale dei rifiuti speciali

Venendo poi al Piano regionale dei rifiuti speciali (PRRS, approvato con D.C.R. 16.1.2018 n. 253-2215), questo al capitolo 8 – in esplicita applicazione della previsione di cui all’art. 196 co. 3 D. Lgs. 152/2006 secondo cui le regioni devono privilegiare “*la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento*” - richiama i contenuti della DGR 22.12.1997 n. 223-23692, prevedendo espressamente la necessità di (si riportano i punti rilevanti, per quanto qui interessa):

“*a) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali e in aree interstiziali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime:*

b) valutare le distanze fra i confini del sito e le zone residenziali e di ricreazione, le strade e le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree industriali, agricole o urbane:

c) individuare l’esistenza di acque sotterranee e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze:

d) accertare le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;

f) assicurare la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona;

g) valutare la posizione del sito nei confronti del bacino di utenza previsto e della viabilità esistente in relazione all'attraversamento di centri abitati da parte del traffico indotto dall'impianto".

Le caratteristiche della loc. Gerbido in precedenza passate in rassegna dimostrano l'intrinseca incoerenza del progetto di A2A Ambiente con il citato cap. 8 del PRRS.

3.2.4. Piano di tutela delle acque (D.G.R. 2.2.2018 n. 12_6441)

Il PTA, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007, si configura come strumento pianificatorio settoriale attuativo e variante del Piano Territoriale Regionale (PTR).

Riconoscendo l'acqua come bene pubblico da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale, il PTA persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità (il tutto, al fine di "mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", così come previsto dall'art. 94 co. 1 D. Lgs 152/2006, che riprende il contenuto di quanto già disposto dall'art. 21 co. 1 D. Lgs 152/1999).

L'articolo 24 co. 1 delle "norme" del PTA prevede che le "Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione"; al comma 2, è precisato che "sono considerate zone di protezione: a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano" mentre al comma 3 si dà atto che "la prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell'allegato 9 e nella tavola di piano n. 8".

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che l'area di progetto è inserita, nella tavola 8 del PTA, tra le "aree di ricarica delle falde destinate al consumo umano".

Avuto riguardo all'efficacia delle norme del PTA, l'art. 5 comma 4 prevede che "Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati".

Una valutazione di coerenza con le finalità del PTA è pertanto richiesta in ogni procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione (e, ove occorra, preventiva VIA) di opere da realizzarsi nelle zone individuate dal piano come meritevoli di tutela.

Tra queste, rilevano le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano di cui alla tavola 8.

Coerentemente con le predette previsioni, con deliberazione 2.2.2018 n. 12-6441 la Giunta Regionale ha approvato il documento recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque", nel cui allegato sono previste misure specifiche per l'area di Valledora, dettate dalla seguente esigenza: "Al fine di una specifica ed efficace tutela degli acquiferi profondi in ambiti territoriali che presentano una particolare situazione geo-idrologica sottoposta a rilevanti pressioni antropiche è stato individuato, nell'area denominata Valledora, un contesto territoriale fortemente soggetto a pressioni derivanti da attività estrattive e connesse alla gestione di rifiuti oggetto di numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, rispetto al quale risulta opportuno attuare, oltre alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi previste dalla Parte I del presente documento, anche una specifica azione di tutela attraverso misure organiche da inserire negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, negli strumenti di pianificazione settoriale regionale, così come definito nella Parte II (allegato alla DGR 2.2.2018 n. 12-6441, pag. 5).

Per quanto qui interessa, l'allegato alla D.G.R. 2.2.2018 n. 12-6441 rileva:

- nella parte I (generale), per tutta una serie di limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi, con particolare riferimento:

a) alle esigenze di approvvigionamento potabile; di raccolta e depurazione dei reflui; specifiche misure di protezione delle acque raccolte dalla rete fognaria bianca e delle acque di dilavamento; etc. (v. par. 5 lettere a) - f), pag. 15);

b) agli aspetti realizzativi di particolari opere interrato, tra cui tutta una serie di misure da rispettare nel caso di serbatoi interrati o comunque opere realizzate nel sottosuolo potenzialmente inquinanti per le aree sotterranee (v. così par. 6, pag. 17);

- nella parte II (titolata “Misure specifiche per l’area di Valledora”), per la previsione di misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive, finalizzate al recupero morfologico complessivo dell’area Valledora, dovute alla necessità di interrompere l’esecrabile processo che ha portato alla realizzazione, nell’area, di “*numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, senza un’adeguata pianificazione del territorio nel suo insieme ed una conseguente programmazione degli interventi che avrebbe permesso una migliore gestione complessiva e più organica dell’area stessa. Questo sviluppo non pianificato ha causato un proliferare di attività di smaltimento rifiuti e industriali in genere laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi molto vulnerabili*” (pag. 19).

Venendo al caso di specie, dallo stesso progetto emerge indiscutibilmente che la fase di esercizio dell’impianto comporterà possibili interazioni indirette con l’ambiente idrico sotterraneo senza tenere in alcun conto di tutte le misure previste dalla DGR 2.2.2018 n. 12-6441 per l’area Valledora, nei termini sopra richiamati.

Come meglio specificato nelle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià in sede di inchiesta pubblica, alle quali si rinvia, il progetto di A2A Ambiente prevede infatti importanti opere di emungimento che andranno ad insistere proprio nell’area di ricarica, in violazione manifesta dell’art. 19 co. 5 del PTA, nella parte in cui esclude la possibilità di utilizzare le risorse idriche per usi diversi da quello per il consumo umano. Nel progetto non è presente, inoltre, alcun approfondimento finalizzato a valutare gli effetti di dette opere sull’acquifero, se si considera che i dati sulla profondità della falda risalgono ad oltre 20 anni fa, ciò che li rende inutilizzabili.

A fronte di tali e tante misure straordinarie di tutela per la Valledora, gli elaborati progettuali depositati dalla proponente avrebbero dovuto dedicare non poche righe, come è stato fatto, ma un corposo surplus descrittivo e motivazionale alla questione, ciò che non è avvenuto.

4. Verifica delle disposizioni sulle distanze

- Sul lato sud dell’edificio in progetto sono previsti due corpi di fabbrica indicati con il n° 9 e il n° 10 sulla tavola n° CAVP09O10000LDA0800501 (titolata “planimetria dell’area di proprietà con indicazione delle distanze e fasce di rispetto”); si rileva che non viene indicata la distanza tra i suddetti fabbricati e il fabbricato denominato “impianto Forsu”.

Si richiedono integrazioni e specificazioni in merito.

- *(LA DISTANZA TRA FABBRICATI E’ PARI ALL’ALTEZZA DELL’EDIFICIO PIU’ ALTO. IN QUESTO CASO MINIMO ML. 27,10)*

Sul lato est si trova un edificio abitativo esistente (mappale 466) che fronteggia l’edificio in progetto, a pochi metri di distanza. Sulla tavola n° CAVP09O10000LDA0800501 (titolata “planimetria dell’area di proprietà con indicazione delle distanze e fasce di rispetto”) non è indicata la distanza tra il corpo più avanzato dell’edificio e la parte di fabbricato denominato “fabbricato caldaia e trattamento fumi” che dovrebbe distare comunque ml. 38,00.

- *(LA DISTANZA TRA FABBRICATI E’ PARI ALL’ALTEZZA DELL’EDIFICIO PIU’ ALTO. IN QUESTO CASO MINIMO ML. 38,00)*

Si richiedono integrazioni e specificazioni in merito.

- Sul lato nord è prevista una pensilina indicata sulle planimetrie con il n° 17 (deposito temporaneo cassoni); si chiede di precisare la distanza dal confine e dalla strada in quanto non indicata; la stessa appare essere inferiore a quanto previsto dalla normativa del PRG vigente ed adottato.

Si richiedono integrazioni e specificazioni in merito.

- Il progetto presentato prevede un’altezza massima dell’edificio pari a ml 52,00 come si evince dagli elaborati grafici presentati dal proponente (Tav.58 denominato “Verifica parametri HL - HF - H - HU: Sezioni generali trasversali”); detta altezza non rispetta i parametri sia previsti dalle N.T.A. del P.R.G

Vigente (Hmax pari a ml. 12,00) che quello adottato (Hmax pari a ml. 12,00) secondo le modalità di calcolo previste dall'art. 28 del vigente regolamento edilizio.

Si richiedono ulteriori integrazioni e specificazioni in merito.

➤ *(L'ALTEZZA MASSIMA PREVISTA DALLE NORME E' PARI A ML. 12,00)*

Sia il Piano Regolatore vigente che quello adottato hanno previsto sul lato nord della proprietà la realizzazione di una viabilità comunale (strada di accesso ai lotti confinanti) per una larghezza pari a ml. 10,00.

Il PRGC adottato all'elaborato AT7 "Reti infrastrutturali" prevede la classificazione della strada in progetto ai sensi dell'art. 2 del codice come "strada capillare di tipo D".

Le Norme di Attuazione del PRG sia vigente che adottato riportano una tabella con le previsioni delle distanze previste per gli arretramenti dal confine stradale delle recinzioni e dei manufatti.

Si richiedono integrazioni in merito.

5. Verifica delle altezze massime dei fabbricati

L'indicazione delle altezze massime per zone o per edifici ha la funzione di programmare anche la "terza dimensione" del PRG al fine di pianificare l'assetto del territorio e regolamentare lo sviluppo anche in alto, dal momento che spesso la consultazione dei Piani Regolatori avviene con mappe, cartacee o digitali che siano, in 2D.

Solitamente negli strumenti urbanistici si può pianificare il territorio e il suo sviluppo secondo due linee: superare le altezze massime degli edifici esistenti; limitare le altezze, riferito al singolo o a una pluralità di edifici.

Il parametro dell'altezza massima infatti non solo può essere finalizzato per contenere gli indici urbanistici e plani-volumetrici, ma anche al fine di tutelare la visibilità e panoramicità di un certo edificio nel contesto. Regolamentare le altezze per disciplinare l'omogeneità dei tessuti insediativi.

La giurisprudenza sull'argomento ha affermato che la *ratio* della norma che disciplina l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti è quella di porre a riferimento delle nuove costruzioni, o dell'ampliamento/ristrutturazione di costruzioni esistenti, l'altezza degli immobili contigui al fine di mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato, caratteristiche di omogeneità.

Pertanto, nel caso in cui la disciplina urbanistico-edilizia prescriva che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare l'altezza di quelli "preesistenti circostanti", è evidente che tale parametro (gli edifici "circostanti") non può che riferirsi agli edifici limitrofi a quello costruendo.

Lo scopo è quello di evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini tra loro presentino altezze marcatamente differenti, e far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione (*cf.* TAR Calabria n. 387/2019; Cons. Stato nn. 4553/2014 e 3184/2013).

A ciò deve provvedere la pianificazione territoriale.

Venendo al caso di specie:

- il progetto del nuovo PRGC (come si evince dagli elaborati "at7 - reti infrastrutturali" e "p05 - azzonamento") prevede sul lato nord la realizzazione di una strada la cui larghezza minima e' pari a ml. 10,00;
- l'area in oggetto è classificata ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/68 come "D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati";
- lo stesso DM. 1444 stabilisce all' art. 8 per le diverse zone territoriali omogenee i parametri relativi ai limiti di altezza degli edifici; per l'area in oggetto rileva il comma 4, che così recita: "Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9."
- l'art. 9 del D.M. 1444 prevede che le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:omissis..... "2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;omissis.....Le

distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;
- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa".

Tutto ciò premesso, con riferimento al progetto di cui si tratta **la distanza minima che si dovrebbe tenere sul lato rispetto al quale è interposta la strada assume il valore pari a ml. $10,00 + 7,50 \times 2 = 25$ ml, pertanto tale valore costituirebbe ai sensi del predetto art. 8 del D.M. 1444 l'altezza massima attribuibile all'area in oggetto nella redazione dello strumento urbanistico.**

Come evidenziato in precedenza, il pianificatore ha voluto contenere detto valore proprio per omogeneizzare il tessuto circostante facendo propri i parametri del D.M. 1444, **che dunque in alcun modo – trattandosi di norma nazionale – possono essere oggetto di deroga in sede di variante puntuale.**

A sua volta l'art. 14 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. prevede che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d'uso ammissibili, **fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.**

Con l'ulteriore precisazione che l'opera di cui si tratta, **come già evidenziato, presenta altezze totalmente fuori scala, superiori ai predetti limiti di almeno di 4 ordini di grandezza; in altre parole, l'opera non solo non avrebbe alcun rapporto di coerenza con gli edifici esistenti nell'area, ma si staglierebbe su di essi come un colosso in violazione non solo della normativa nazionale e pianificatoria sovraordinata, ma anche deturpando per sempre l'intero assetto dell'area.**

Peraltro – e questa ulteriore circostanza è idonea, da sola, a viziare insanabilmente l'istanza di variante – la proponente ha proposto una sorta **variante "in bianco"**, rimettendo addirittura a non meglio specificate *"esigenze funzionali e tecnologiche degli impianti/edifici"* la loro altezza massima (v. così la documentazione integrativa del settembre 2021 CAVP09O10000CAA080030100 - Relazione illustrativa e CAVP09O10000CAA080040100-NTA proposta variante).

Non è davvero ammissibile una richiesta di variante relativa ad un impianto già di per sé oltremodo sovradimensionato, nella quale neanche si indicano quelle che sarebbero le altezze massime degli edifici (in ciò, l'allegato B alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB dell'8.11.2016 più volte richiamata è chiaro nel richiedere che l'istanza di variante indichi il dettaglio delle varianti richieste *"con evidenziati i contenuti sostituiti e integrati"*).

Si ricorda che, sul punto delle altezze, la proponente aveva già provato ad ottenere una deroga in sede di osservazioni alla variante adottata, che il Comune ha ritenuto di non accogliere con motivazioni perfettamente coerenti con i rilievi sopra detti (sul punto v. più diffusamente sopra).

Per tutti questi motivi, la richiesta di variante allo strumento urbanistico così come formulata dalla proponente non può in alcun modo essere accolta.

6. Verifiche planivolumetriche

Come già anticipato, l'edificio in progetto ricade in aree classificate per il Piano regolatore vigente (elaborato TAV. 02) come SP (aree per spazi pubblici – parcheggi) e per una piccola parte in area I.P.C. (impianti

produttivi che si confermano); il tutto perimetrato all'interno di area oggetto di S.U.E. (strumento urbanistico esecutivo) che trova applicazione attraverso l'art. 32 della L.R. 56/77 (es. piani di recupero, piani per gli insediamenti produttivi ecc.).

Per il Piano regolatore adottato (elaborato PO5) l'opera ricade per la maggior parte su un'area classificata come N.I.P (nuovi impianti produttivi) e, per il residuo, su area I.P.C. (impianti produttivi che si confermano) e su area SP (aree per spazi pubblici).

Per la parte di edificio ricadente sull'area classificata come SP (attualmente non identificabile in quanto non si trova riscontro sugli elaborati presentati della parte planimetrica incidente sull'area e corrispondenti ai corpi di fabbrica denominati 5-6.1-6.9) lo stesso non è assentibile.

Si rileva inoltre che nell'elaborato "Planimetria con individuazione superficie fondiaria e dotazioni territoriali - Tav. 47" è stata calcolata come superficie fondiaria anche parte dell'area attualmente vincolata dal PRGC adottato come "AREE SP" (zona dove è presente lo scolmatore).

Le aree SP devono essere detratte dai conteggi in quanto il regolamento edilizio approvato definisce la Sf come: "Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti."

7. Dotazione di aree standard – opere di urbanizzazione

L'art. 21 della L.R. 56/77 prevede che:

Comma 1) punto 2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata: per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%.

Comma 4 bis) Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi.

Gli elaborati costituenti il progetto riportano i calcoli con la quantità di aree minime da destinare a standard urbanistici.

Dai conteggi risulta che dovrebbero essere reperiti circa 8.894,41 mq da destinare a spazi pubblici.

Tali spazi, come richiesto dalla normativa vigente, devono essere reperiti all'interno delle aree in progetto.

Dalla lettura degli elaborati presentati dalla proponente non vi è alcuna indicazione in tal senso.

Nell'elaborato "Verifiche aree a standard – Tav 60" è conteggiata la parte di area già classificata dal piano come "aree a spazi pubblici".

Si precisa che tali aree non possono essere considerate standard urbanistico.

Si ricorda inoltre che tale elaborato deve essere modificato inserendo le aree classificate SP nella loro totalità. Nell'elaborato "CAVP09010000GAA080010100-Determinazione oneri" a pag. 6 della Relazione è precisato quanto segue: "Come stabilito dall'art. 5 del Regolamento comunale in materia di applicazione della cessione delle aree per opere di urbanizzazione e criteri per la monetizzazione approvato con delibera del consiglio comunale n. 18 del 19/04/2021"

Quanto alla monetizzazione si precisa che, così come previsto sia dall'art. 21 della L.R. 56/77 che dal regolamento comunale, spetta all'amministrazione comunale la facoltà di applicare detto istituto in relazione all'entità del progetto.

Data la particolarità, la complessità dell'opera degli impatti previsti sia per il flusso di traffico, di persone e di trasformazione del territorio, si ritiene che per il progetto presentato debbano essere reperite ed asservite all'uso pubblico le aree a standard urbanistico ricordando che in tali aree devono essere conteggiate gli spazi quali parcheggi (con esclusione della viabilità a servizio degli stessi), aiuole, marciapiedi e simili.

Sono opere d'urbanizzazione primaria:

- le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
- gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;
- la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d'uso pubblico;
- gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.

Dette aree quindi devono essere comprese di tutte le opere necessarie per la fruizione da parte della collettività come illuminazione pubblica, piantumazioni e alberature, irrigazione nel caso di verde pubblico, pavimentazioni, cordolature e tutto quant'altro per consegnare le opere eseguite a regola d'arte.

Si precisa ulteriormente che per il procedimento in oggetto trova applicazione l'art. 28 bis del DPR 380/01 nella parte in cui prevede che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto **dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.**

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi.

La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

SI RICHIEDONO PERTANTO INTEGRAZIONI E DOCUMENTI, CHE CONSENTANO DI VALUTARE QUANTO SOPRA CITATO QUALI:

- **ELABORATI GRAFICI E CALCOLI CONTENENTI I CONTEGGI DELLE AREE A STANDARD URBANISTICI DA REPERIRE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROGETTO.**
- **PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE SULLE AREE PREVISTE A STANDARD URBANISTICI REDATTO AI SENSI DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207.**
- **SCHEMA DI CONVENZIONE.**

8. Studio viabilistico zona produttiva – elaborato T10 PRG

Nell'elaborato T10 allegato al progetto preliminare della variante generale al PRG adottata è stato previsto un riordino viabilistico della zona produttiva di Cavaglia.

Nello specifico, essendo il PRG lo strumento che determina e disciplina la pianificazione territoriale anche per quanto riguarda le scelte viabilistiche delle zone del territorio, sono state previste (e quindi da attuare) per l'area produttiva le seguenti previsioni:

- i. nell'ambito della revisione del sistema infrastrutturale di Cavaglia è emersa la necessità di migliorare la distribuzione dei flussi veicolari all'interno della zona produttiva, nonché la messa in sicurezza del tratto della SS 143 Biella – Santhià in corrispondenza con le intersezioni di via Abate Bertone e di Strada della Mandria;
- ii. il progetto di riordino prevede il miglioramento dell'intersezione con via Abate Bertone inserendo una rotatoria a precedenza interna a quattro braccia. Tale soluzione consentirà di ridurre i punti di conflitto tra flussi opposti e di migliorare così la sicurezza dell'intersezione eliminando le svolte a sinistra.

Allo stesso tempo la trasformazione in rotatoria garantirà una più efficace immissione da parte dei veicoli provenienti da via Abate Bertone che potranno così più agevolmente inserirsi nella Provinciale.

Da ultimo si sottolinea che l'intervento comporterà anche una significativa riduzione della velocità sulla provinciale, con il conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza per tutto il tratto interessato. Parallelamente verrà inoltre riorganizzata l'intersezione posta a sud-est, in corrispondenza della strada della Mandria, in fregio ai confini comunali con Santhià. Si tratta di un'intersezione ad immissione diretta, che presenta caratteristiche di scarsa sicurezza dovute alle svolte a sinistra, che comportano la presenza di veicoli che sostano al centro della carreggiata in attesa di svoltare e che interrompono i flussi del traffico di scorrimento.

Tale situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che, trattandosi di un'area produttiva, la maggior parte dei veicoli che impegnano l'intersezione è costituita da mezzi pesanti, con bassa velocità di risposta e dimensioni maggiori.

A tal fine si prevede l'inserimento di uno spartitraffico al centro della carreggiata che impedisca le provenienze da sud e le immissioni verso nord; i veicoli che avranno necessità di effettuare inversione di marcia potranno utilizzare la nuova rotatoria in progetto in corrispondenza di via Abate Bertone e la rotatoria presente poco più a sud nel territorio di Santhià.

E' peraltro in corso di definizione la convenzione con la stessa A2A Ambiente per la realizzazione della rotonda di via Abate Bertone richiesta e definita come opera di compensazione ambientale relativa alla realizzazione dell'impianto FORSU, autorizzato ed in fase di realizzazione, così come evidenziata anche nelle documentazioni prodotte dal Comune di Cavaglià e recepite in fase di conferenza dei servizi.

Tale opera, inserita nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Cavaglià – annualità 2022 e finanziata in parte con gli importi versati dalla stessa A2A e in parte con fondi pubblici, verrà attuata attraverso la procedura di appalto.

Di concerto con la Provincia di Biella, ente sovraordinato al rilascio dei nulla osta di competenza, verrà coordinato il progetto per la realizzazione del sopracitato spartitraffico centrale.

Tale opera necessita di studio di fattibilità da parte dell'amministrazione comunale per stabilire e quantificare gli importi necessari per il suo finanziamento, dal momento che trattandosi di un'opera pubblica devono essere reperiti i fondi.

L'attuale situazione del traffico è ai limiti della sostenibilità, date le problematiche legate all'afflusso del traffico pesante verso gli impianti esistenti di A2A che si somma a quello veicolare giornaliero diretto alle altre attività commerciali e artigianali presenti in loco; con l'apertura del nuovo impianto FORSU i flussi di traffico aumenteranno sensibilmente, e dunque si renderà necessario procedere con tutte le predette opere di messa in sicurezza.

Il problema è che dette opere sono state tarate sulla situazione esistente e sugli impianti autorizzati e non sono dunque in grado di sostenere il surplus di traffico indotto che sarebbe generato dal termovalorizzatore oggi proposto, anche perché la rete stradale è intrinsecamente inidonea – per caratteristiche costruttive e limiti geometrici – a sostenere un ulteriore sensibile aggravio di traffico.

Per giunta, a causa dei provvedimenti emanati dal gestore della rete autostradale, che ha declassato la portata dei ponti sul tratto di raccordo tra la Torino-Milano e quello verso la Torino-Aosta, oggi tutto il traffico legato ai trasporti eccezionali verso quella direzione è stato fatto confluire verso la strada di collegamento della Valledora compromettendo ulteriormente la già problematica situazione di detta Strada Comunale.

Si sottolinea ulteriormente come l'attuale sedime di Strada della Mandria necessita continuamente di manutenzioni da parte dell'amministrazione comunale (comportanti un aggravio dei costi che ricadono sulla collettività) a causa dell'attuale traffico pesante da e verso gli impianti esistenti (il sedime stradale è stato realizzato in epoca in cui erano presenti poche attività, e il tratto finale della strada non era altro che un semplice collegamento con la via Abate Bertone).

Lo stesso PRG adottato all'elaborato AT7-RETI INFRASTRUTTURALI E PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO classifica l'attuale Strada della Mandria come "strade in progetto", prevedendo anche di realizzare nell'ultimo tratto un collegamento con la strada Abate Bertone (strada che risulta attualmente chiusa e interdetta al traffico).

Tutte le criticità sopra evidenziate e il sistema di interventi che sono stati previsti per farvi fronte risulteranno completamente vanificati dall'enorme impatto di traffico indotto generato dall'impianto, impatti che sono stati del tutto trascurati e non valutati nella loro effettiva portata nell'elaborato "CAVP09010000GAA1000100 – Studio del sistema dei trasporti", con il quale è stato condotto uno studio attraverso modelli matematici sui possibili scenari ante e post operam.

Tale scenario, oltre a non prevedere la realizzazione dello spartitraffico centrale (opera che si ritiene prescrittiva, vincolante e importante per una definitiva e migliorativa soluzione ai fini della sicurezza stradale sulla strada provinciale SP 143) ma semplicemente la realizzazione di una segnaletica orizzontale, appare peraltro manifestamente inattendibile atteso che nella valutazione del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto la proponente ha semplicemente affermato che l'incremento sarà di 4 mezzi/ora.

In disparte il fatto che tale dato è manifestamente sottostimato (è sufficiente infatti considerare la quantità di rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita per dimostrare che trattasi di dato inattendibile), anche se si trattasse di informazione veritiera, non si riesce davvero a comprendere come l'incidenza sulla viabilità locale possa essere ritenuta trascurabile sulla sola base di un elementare raffronto tra la capacità veicoli/giorno della viabilità considerata, con riferimento ai flussi relativi al nuovo impianto.

Trattasi di valutazione manifestamente arbitraria, considerato che l'impatto dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto non è esclusivamente di tipo numerico-percentuale (e comunque, ripetesi, si tratta sempre di molte decine di mezzi pesanti al giorno in entrata e in uscita dall'impianto), ma chiama in causa tutta una serie di ulteriori fattori che la proponente non ha minimamente valutato (prime tra tutti le caratteristiche dei mezzi pesanti da e verso l'impianto in rapporto alle caratteristiche geometriche della viabilità).

Non solo.

La proponente non ha minimamente tenuto conto del cumulo del traffico indotto dall'impianto in questione con quelli già esistenti, traffico che graverà interamente sulla strada (della Mandria) ad uso pubblico di interesse locale collocata a fianco del Navilotto d'Ivrea (strada che sfocia peraltro proprio di fronte alla palestra e al resort UNA Golf Hotel Cavaglià, recettori sensibili totalmente ignorati dalla proponente).

Detta omissione è ancora più grave se si considera che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero delle plastiche di A2A Ambiente (impianto, giova precisare, sul quale non è stata effettuata la VIA), rilasciata ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 dalla Provincia di Biella con determinazione n. 1566 del 30.12.2016, contiene una prescrizione che riguarda proprio la viabilità che sarà interessata anche dall'impianto CSS.

La prescrizione consiste nell'obbligo, per A2A, di eseguire *“un intervento di miglioria dell'attuale innesto a raso della Via della Mandria con la strada provinciale n. 143”*, che dovrà tenere conto *“del traffico veicolare in ingresso e in uscita costituito prevalentemente da mezzi di trasporto e da veicoli privati della maestranze previste [...]”*.

Anche alla luce della predetta prescrizione risulta ancor più evidente la delicatezza della viabilità che sarà interessata dall'impianto, e la conseguente necessità di una valutazione complessiva della sostenibilità degli impatti generati dal traffico indotto da tutti gli impianti che insistono sulla medesima rete viaria, che non è stata fatta nello SIA.

Per uno studio dettagliato delle carenze presenti nello studio sul traffico indotto effettuato dalla proponente si rinvia alle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià in sede di inchiesta pubblica.

Precisato che l'impatto del traffico indotto generato dal nuovo progetto oggi in esame non è assolutamente sostenibile per la viabilità esistente, ormai satura e in nessun modo adattabile all'enorme mole di transiti di mezzi pesanti in entrata e in uscita che il termovalorizzatore oggi proposto genererebbe, nella denegata ipotesi in cui l'opera fosse comunque realizzata si indicano di seguito le opere che si ritengono necessarie (e che dovranno essere realizzate come opere di urbanizzazione da parte della proponente), per quanto si ribadisce che le stesse non saranno comunque sufficienti a garantire la sicurezza della viabilità, assolutamente non in grado di sostenere il sovrappiù di traffico indotto che sarebbe generato dall'opera in progetto:

➤ **incrocio con la sp 593:**

- spartitraffico sulla strada provinciale
- isola centrale di divisione della carreggiata di strada della mandria

- risistemazione e riprofilazione del marciapiede sul lato est di strada della mandria
- risistemazione e messa in sicurezza del lato ovest in prossimità del ponte esistente sul canale
- opere di illuminazione pubblica
- segnaletica orizzontale e verticale

➤ Strada della Mandria*

- opere di riqualificazione del manto stradale con interventi di riasfaltatura nei tratti necessari per tutta la lunghezza.
- messa in sicurezza della strada con la realizzazione delle banchine laterali quali rifacimento dei marciapiedi esistenti sul lato ovest nei tratti fino all'incrocio con l'inizio della proprietà a2a.
- realizzazione di banchina sul lato ovest e posa di guardarail a protezione lungo il navilotto.

12. Incidenti rilevanti

Il proponente esclude che lo stabilimento sia soggetto alla regolamentazione in materia di incidenti rilevanti, senza considerare minimamente la presenza di impianti soggetti alla normativa in materia di incidenti rilevanti nelle immediate vicinanze.

Nell'area sono infatti presenti a pochissima distanza: l'impianto per la produzione di biogas, di biocubi e combustibile solido secondario; lo stabilimento per la selezione plastica oltre ad un'industria chimica e alle discariche.

In particolare, nella nota del 16 agosto 2021 con la quale sono state richieste una serie di integrazioni sulla documentazione depositata dalla proponente, il Comune di Cavaglià ha già segnalato la presenza dell'impianto di Polynt spa, soggetto alla notifica di cui all'art. 13 del D. Lgs. 105/2015 ed ai conseguenti obblighi di cui all'art. 15.

Trattasi di impianti a rischio incendio/esplosione; l'area deve pertanto essere considerata soggetta a rischio di incidente rilevante nel suo complesso già allo stato attuale.

Oltre ai rischi già presenti, la miscelazione nel termovalorizzatore di rifiuti molto diversi tra loro e di natura per lo più sconosciuta in quanto soggetti a trattamenti preventivi che non consentono di stabilirne l'esatta origine, non può escludere la formazione di reazioni imprevedibili e potenzialmente pericolose.

Si consideri, a titolo di esempio, il conferimento di: rifiuti derivanti dal trattamento meccanico, rifiuti bioessiccati/biostabilizzati provenienti dagli impianti TMB con caratteristiche riconducibili ad un CSS oppure rifiuti speciali derivanti dai processi di produzione CSS.

13. Conclusioni

Con la circolare n. 4-AMB del 2016 più volte richiamata in narrativa la Regione Piemonte ha chiarito che le amministrazioni sono tenute a concentrare nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera tutte le valutazioni urbanistiche e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, al fine di verificare l'ammissibilità di eventuali varianti richieste dalla proponente.

L'effettiva destinazione urbanistica dell'area rientra infatti tra gli elementi che l'amministrazione, integrata in conferenza di servizi con la partecipazione di altri enti interessati, deve tenere in considerazione, facendo rientrare tale profilo in una valutazione complessiva di tutti gli aspetti e di tutti gli interessi in gioco, primo fra tutti quello della tutela dell'ambiente e della salute (TAR Piemonte, sez. I, 920/2014).

La pubblica utilità di determinate opere non significa infatti che nei procedimenti autorizzativi le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte già richiamata in narrativa, **il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente).**

Le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non consentono infatti di “azzerare” le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell’ambito della conferenza di servizi.

La disposizione di cui all’art. 17 bis comma 15 bis della LR 56/1977 richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante avvenga nell’ambito del procedimento autorizzativo, lasciando eventualmente ad un momento successivo all’autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica. Ovviamente, trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l’espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante.

Per quanto qui interessa, in previsione della seduta del 1[^] febbraio p.v., rinviando all’espressione del predetto parere (che sarà reso nelle successive fasi della conferenza dei servizi) ogni ulteriore considerazione, non si può che ribadire che la documentazione depositata dalla proponente è carente per tutti i motivi sopra esposti e la variante richiesta è per l’effetto da ritenersi inammissibile/improcedibile.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Capitani Gianluca

